

L'assegno del ricercatore rientra nel calcolo della soglia

L'assegno di ricerca percepito da un giovane ingegnere a cui si applicano, come da contratto, le disposizioni ex articolo 4 della legge 476/1984, in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, dev'essere conteggiato ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 692, lettera d, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020?

S.B. - TIVOLI

Gli importi percepiti a titolo di assegno di ricerca costituiscono redditi di lavoro dipendente a norma dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir (Dpr 917/1986). Tali importi, se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 476/1984, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente in quanto esenti da Irpef.

Venendo al regime forfettario, la legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, all'articolo 1, comma 692, lettera d, ha ripristinato la causa di esclusione connessa alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati. In particolare, con l'inserimento della lettera d-ter al comma 57 dell'articolo 1 della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, si esclude l'applicabilità del forfait ai soggetti che, nell'anno precedente, abbiano percepito «redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (...) eccedenti l'importo di 30mila euro».

Un'interpretazione coerente con il tenore letterale della norma porta a ritenere che gli importi percepiti a titolo di assegno di ricerca, in quanto compresi nell'articolo 50 del Tuir, ancorché esenti da Irpef, debbano essere conteggiati ai fini della verifica della predetta soglia.